



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

SERVIZIO URBANISTICA VAS VIA SCA-FORESTAZIONE

Al Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Angelo Carmine Giordano

OGGETTO: Procedura VIA regionale -art.27D.lgs 152/06 -Progetto di un impianto fotovoltaico a terra da 25 Mwp nel comune di Benevento-CUP8759- Proponente La Francesca25 srl-Osservazioni.

La società La Francesca25 srl-con sede in Roma Lungotevere Flaminio,74-.ha presentato alla Regione Campania ai sensi dell'art.27 D.lgs 152/06 un progetto per la realizzazione di **impianto fotovoltaico a terra da 25 Mwp nel comune di BeneventoCUP8759**

L'impianto in progetto ha una estensione di 34.6 Ha su un'area opzionata di circa 82 ha, da realizzarsi in località La Francesca del comune di Benevento.

Il parco fotovoltaico in progetto sarà connesso elettricamente con cavidotto interrato alla Cabina Primaria Terna esistente a circa mt.400;

Premesso che:

- in base alla normativa vigente il progetto dell'impianto è sottoposto a VIA regionale;
- a tale fine la società proponente ha inviato alla Regione Campania la relativa istanza, corredata degli allegati tecnici ed amministrativi;
- è stato pubblicato l'avviso rivolto al pubblico per la presentazione delle osservazioni ex art. 23 comma 1 del D.Lgs 152/2006 i cui termini di scadenza risultano fissati alla data del 30 gennaio 2021, come da comunicazione della Regione Campania Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ricevuta al prot.gen.dell'Ente al n°28280 del 02.12.2020;

Le competenze della Provincia sono le seguenti:

- Nulla osta all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.Lgs 285/92 (Codice della strada) e s.m.i., ove previsto;
- Autorizzazione all'emungimento di falde idriche o concessione di derivazione di acque superficiali, ai sensi del RD n. 1775/33 e D.Lgs 152/06, ove prevista;
- Approvazione studio di compatibilità (quando richiesto da Autorità di Bacino);
- Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della L 447/95 e smi;

Che, comunque, trattandosi di progetto che invade una vasta area di territorio del Comune di Benevento, che intercetta anche le linee strategiche delineate dal PTC vigente si relaziona quanto segue.

Preliminarmente si osserva che il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 10-9-2010 rubricato Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e pubblicato nella G.U. 18 settembre 2010, n. 219 nella Parte IV - **INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL**

PAESAGGIO E SUL TERRITORIO ha fissato i **CRITERI GENERALI** ai quali il progetto di realizzazione degli impianti FER dovrebbero orientarsi, ma che **NESSUNO** di questi criteri appare osservato nella redazione del progetto di cui trattasi.

Infatti l'art. 16 comma 1 stabilisce "16.1. *La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti*".

si elencano di seguito i predetti requisiti e la rispondenza della proposta (in grassetto) progettuale:

a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);

NON COMPROVATO - **Non risulta che il progettista possieda tali certificazioni se non il riferimento ad un imprecisato curriculum.**

b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da rifiuti potrà essere valorizzata attuando la co-combustione in impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potrà essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunità ai fini energetico-produttivi;

NON OSSERVATO - **Argomento non trattato assolutamente.**

c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

NON OSSERVATO - **La tipologia minimale di installazione dei pannelli fissi al suolo non viene più adottata neanche dove non è considerato il valore dei suoli, cioè nelle zone desertiche. È stato dichiarato che il progetto contempla l'uso di pannelli di ultima generazione che non appare dimostrato. Si rileva inoltre che esistono altre mature tecnologie come ad esempio, l'installazione dei pannelli su tracker, che avrebbero consentito di diminuire drasticamente il consumo di suolo potendo ottenere produzioni almeno del 30% superiori a quelle stimate per la modalità di installazione prevista. L'installazione su tracker avrebbe inoltre consentito di utilizzare le aree sottostanti per attività agricole e di pastorizia ed infine, oltre al valore specifico della produzione (kwh/kw), detta tipologia avrebbe contribuito a contenere la discontinuità di produzione di breve termine (peak shaving) mantenendo il valore medio della potenza vicino al valore massimo durante tutte le ore utili di funzionamento, determinando minori impatti sulla rete elettrica di trasmissione.**

Appare anacronistico un impianto di produzione *utility scale* proposto laddove è privo di un sistema di accumulo elettrochimico correttamente dimensionato. Gli stress funzionali legati alla discontinuità di breve e/o lungo periodo riflettono stress funzionali alla rete elettrica con rilevanti problemi di dispacciamento, i cui costi vanno a riverberarsi sui cittadini, sia in termini ambientali ed economici. Di tali riflessi non è riportato nulla. Il territorio della Città di Benevento è già notevolmente segnato dal problema, proprio per la collocazione sul territorio di notevoli infrastrutture elettriche, che oggi fanno da attrattore ad ulteriori installazioni invasive come nel caso di specie, che sfuggono ad una corretta valutazione ambientale complessiva.

d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi

produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali, all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

NON OSSERVATO. Nelle alternative non sono assolutamente contemplate ipotesi di riutilizzo di *brownfield* ma è stata scelta un'area di intervento che ricade addirittura in aree agricole di pregio (zona DOC).

e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

NON OSSERVATO. Nessuna integrazione prevista, anzi l'impianto impedisce lo sviluppo delle tradizioni agroalimentari ed offende il paesaggio rurale, costituendo un deterrente per lo sviluppo turistico ed enogastronomico a cui punta la Provincia di Benevento ed in particolare il Capoluogo. L'impianto inoltre si pone lungo l'asse di collegamento con Pietrelcina, polo di attrazione turistico religioso di importanza nazionale.

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

NON OSSERVATO – Nessuno sforzo appare prodotto in tal senso. L'impianto è di scarsissimo valore tecnologico, improntato a soluzioni banali ed a basso costo. Il tutto è dettato dalla disincentivazione di questa tecnologia. Infatti l'art. 3.5.b.2 del DM 2019 prevede quale requisito per l'accesso agli incentivi il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole e segnatamente:

ART. 65 - impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
2. rispettano le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;

g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

NON OSSERVATO – Non è stata effettuata alcuna attività. Addirittura non sembra essere stata posta in essere alcuna attività di concordamento con il Comune di Benevento in merito anche alle compensazioni.

h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

NON APPLICABILE.

Nei medesimi criteri al punto 16.4 è riportato che:

16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore

agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Appare qui doveroso sottolineare recenti studi Journal Environmental Research Letters, riportano come i pannelli solari causino variazioni stagionali e diurne nel microclima di aria e suolo. *“In particolare, durante l'estate abbiamo osservato un raffreddamento, fino a 5,2 °C, ed un essiccamento nelle aree coperte maggiore rispetto a quelle tra i moduli o nelle zone di controllo. Al contrario, durante l'inverno, gli spazi fra i pannelli risultavano fino a 1,7 °C più freddi rispetto al suolo coperto dal fotovoltaico”*. A cambiare non è solo la temperatura, ma anche l'umidità, i processi fotosintetici, il tasso di crescita delle piante e quello di respirazione dell'ecosistema.

Nelle conclusioni si afferma che *“Il cambiamento dell'uso del suolo per la generazione di energia sta accelerando, con la crescita dei parchi solari previsto per continuare a livello globale. Gli effetti di questo crescente uso del suolo cambiano processi pianta-suolo, che sono alla base dell'ecosistema in chiave dei servizi, è poco compreso. In questo studio mostriamo che le stringhe fotovoltaiche possono causare variazione del microclima a livello del suolo sia stagionale che diurno a magnitudo nota per influenzare il ciclo del carbonio terrestre. Abbiamo osservato anche differenze significative in superficie della biomassa, diversità vegetale e flussi di CO₂ dell'ecosistema che erano associati alla gestione della vegetazione e al microclima. Date le differenze quantificabili nel ciclo del carbonio pianta-suolo presentate qui, sosteniamo che è necessaria una valutazione sistematica dell'impatto dei parchi solari sul funzionamento dell'ecosistema e la possibilità di sfruttare il microclima indotto effetti per benefici collaterali. Ad esempio, la produzione di colture sotto i campi fotovoltaici in luoghi dove la ricezione delle radiazioni solari attualmente lo impediscono. I parchi solari contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico fornendo energia a basse emissioni di carbonio, ma i costi ambientali più ampi e i benefici devono essere presi in considerazione, per garantire che siano distribuiti in modo sostenibile”*

L'edizione 2019 SNPA del Rapporto su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, che continuano a causare la perdita di una risorsa fondamentale, il suolo, con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici.

Il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni dei nostri ecosistemi, con le loro conseguenze analizzate approfonditamente in questo rapporto, continuano a un ritmo non sostenibile.

Alla logica dell'efficienza si riconduce così la perdita di superficie permeabile, di superficie coltivabile a vantaggio di nuove urbanizzazioni, desertificazione ed erosione, il deterioramento della fertilità dei suoli per eccessivo sfruttamento. Incrementare significativamente le produttività non sarà fattibile e sempre possibile, per invalicabili limiti naturali e i prevedibili effetti negativi del riscaldamento climatico. Non resta dunque che cercare di conservare terreni coltivabili, vincolandoli alle loro funzioni ecologiche e di produttività naturale.

16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'Allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'Allegato 4.

Non sembrano essere stata previste misure di compensazione né stipulati accordi con il medesimo Ente.

Per quanto attiene la documentazione, si rappresenta che la STMG (che risulta ormai scaduta) fa riferimento a 21 MW e non ai 25 MW di potenza dell'impianto proposto.

Per quanto attiene l'inquadramento urbanistico :

- L'intervento proposto ricade in aree agricole classificate E2, E3 ed E4 del vigente **Puc del comune di Benevento**, risulta pertanto in palese contrasto con la destinazione urbanistica impressa a tali aree ai sensi degli artt.10, 123, 124 e 125 delle correlate N.T.A., costituendo di fatto Variante allo Strumento Urbanistico comunale, contrariamente a quanto assunto dal proponente che alla pag 54 del S.I.A. afferma che gli " *artt.10 e 123 delle NTA del Puc vigente del comune di Benevento consentono tale realizzazione*";
- In materia di deroga agli strumenti urbanistici circa le previsioni nelle zone agricole, l'invocato art.12 del Dlgs n.387/2003, al comma 7 chiarisce che per " *gli impianti di produzione di energia elettrica(...) nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...*". In merito si richiama altresì la Sentenza del Consiglio di Stato sez.IV n.1298/2017 la quale asserisce che " *nel rendere possibile l'ubicazione di impianti di energia anche in zone classificate agricole, non intende consentire in via generalizzata la possibilità di ubicare impianti, per così dire "a discrezione del privato", derogando alla destinazione impressa al territorio dagli strumenti urbanistici*" costituendo la citata disposizione normativa una mera " *possibilità*" niente affatto immediata, ma solo qualora si " *ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna*".

A livello sovraordinato, la Provincia di Benevento ha approvato il **Piano Territoriale di Coordinamento PTC** che il 13/11/2012 è entrato in vigore ed ha acquistato efficacia a tempo indeterminato.

- il PTC, per le leggi regionali della Campania n.16/2004 e n.13/2008, definisce l'articolazione territoriale della tutela integrata del territorio e della valorizzazione paesaggistica delle risorse territoriali; Il Ptcp della Provincia di Benevento, è un organizzato secondo i seguenti macro-sistemi:

- Macro-Sistema ambientale;
- Macro-Sistema insediativo e del patrimonio culturale e paesaggistico;
- Macro-Sistema delle infrastrutture e dei servizi.

Gli obiettivi specifici del piano per la valorizzazione e tutela dei sistemi ambientale e naturalistico, risorse agro-forestali, insediativo e del patrimonio culturale finalizzati:

- all'uso efficiente e razionale delle risorse naturali e la loro fruibilità.
- alla conservazione e **valorizzazione dei territori agro-pastorali**, attraverso azioni mirate alla riduzione dei carichi inquinanti, alla conservazione della diversità dei paesaggi agrari del territorio beneventano, al ripristino dei caratteri tipici del paesaggio tradizionale locale
- ad azioni di salvaguardia e gestione sostenibile del territorio "rurale e aperto" per la riduzione di uso del suolo agricolo in conformità con le "Linee Guida per Paesaggio", contenute nel Ptr (Piano Territoriale Regionale);
- - alla salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità delle arce rurali e agricole;
- al divieto di usi del territorio rurale che ne riducano le qualità e le potenzialità intrinseche, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici;
- alla tutela e valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico del

territorio provinciale come una finalità primaria in accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio;

- alla valorizzazione paesaggistica attraverso la lettura dei valori e delle caratteristiche storiche, storico-archeologiche, naturalistiche, estetiche e panoramiche del territorio provinciale.
- alla salvaguardia degli scenari d'insieme e dei crinali quali elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano

Vista la documentazione allegata alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto in argomento consistente in impianto fotovoltaico da 25 MW "LaFrancesca 25" nel Comune di Benevento, si osserva che:

- L'impianto proposto ricade in un'area classificata, nell'ambito delle disposizioni strutturali per la tutela e valorizzazione delle produzioni agroforestali del Ptcp, come territorio rurale e aperto "dell'alta e media collina. Alto Tammaro, Fortore e colline di Pietrelcina" (**Quadro strategico/Tav. B2.4d**). per il suddetto territoriale Nta del piano definiscono, **all'art. 43** (Direttive per il territorio rurale e aperto dell'alta e media collina. Alto Tammaro, Fortore e colline di Pietrelcina) gli interventi possibili volti essenzialmente alla salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità delle aree rurali e agricole. In particolare, in queste aree è possibile esclusivamente: *"...la realizzazione di nuovi manufatti o l'ampliamento e la rifunzionalizzazione per fini agricoli di quelli esistenti conformemente a quanto stabilito dalla vigente legislazione regionale. L'intervento è ammesso solo da parte di imprenditori agricoli ed in ragione di un piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico abilitato"*.
- Non risulta, dagli studi prodotti, un censimento puntuale dei manufatti e pertinenze tipici delle attività agricole preesistenti, quali ad esempi abbeveratoi, tratturi, sentieri, strade vicinali usate per il trasporto animale, e altri elementi o tracciati visibili della viabilità rurale precedente alla meccanizzazione dei trasporti agricoli, nonché tutte quelle aree destinate allo stoccaggio dei prodotti agricoli con caratteristiche tipiche della zona (pavimentazioni c/o delimitazioni in pietra, tufo ecc.). Le prescrizioni per il territorio rurale ed aperto (art. 49 delle Nta), vietano qualsiasi tipo di trasformazione dei manufatti tipici presenti.
- Anche i crinali, rientrano chiaramente in tale contesto territoriale. L'intervento proposto, infatti, è situato lungo un crinale individuato, nella Tav. A2.2e del quadro conoscitivo del Ptcp, quale crinale spartiacque principale. **L'art. 33** del Nta, detta le prescrizioni per le aree di crinale ed in particolare prevede che siano *"...evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie"*.
- Lo studio del Ptcp relativo alle emergenze storiche archeologiche del territorio provinciale, individua, nell'area oggetto dell'intervento, la presenza del tracciato del c.d. "tratturo del Cerro" e un'area di "rischio archeologico", dove condurre attività di verifica, documentazione e prospezione preliminarmente ad ogni intervento di trasformazione, come cartografato nella Tav B2.2.1 "Il sistema storico-archeologico Benevento.", del quadro strategico. In particolare, per il tratturo in questione le norme tecniche del piano, **all'art.107** individuano la necessità di interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del tracciato del c.d. "tratturo del Cerro". Non risulta dagli elaborati prodotti lo studio puntuale e dettagliato delle suddette emergenze archeologiche.

Considerato che:

- non è da ritenere accettabile il marcato disturbo del paesaggio derivante dalla sproporzionata intrusione visiva e il negativo coinvolgimento delle matrici ambientali di un territorio a

preminente vocazione vitivinicola e turistica e ricco di tradizioni agroalimentari locali, che risulterebbero enormemente compromessi dall'installazione di un impianto fotovoltaico di tali abnormi dimensioni che investono un'area occupata dalla installazione di ben 34,6 Ha, oltre la realizzazione di n° 12 locali tecnici prefabbricati;

- l'intervento in oggetto creerebbe una intrusione visiva di tale dimensione da costituire un detrattore ambientale non solo dell'area interessata dei paesi e delle colline limitrofe dell'intera vallata del Sabato-Calore, deturpandone i panorami, ma della stessa città storica di Benevento;
- detta installazione di progetto si ritrova infatti in un'area a stretto ridosso, 6 km circa, dell'abitato di Benevento, e pertanto risulterebbe visibile perfino dalla città, che custodisce antichissime testimonianze storico-architettoniche di sommo rilievo come è ben noto e come descritto dalla Relazione Archeologica esibita dalla stessa proponente, impattando dunque in modo negativo con il patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- La realizzazione impatta anche con la importante percorrenza turistico-religiosa verso Pietrelcina, città natale di San Padre Pio, che richiama migliaia di turisti all'anno, ed è di nazionale importanza.
- Gli Enti territoriali, il Comune di Benevento e la stessa Provincia di Benevento, si impegnano costantemente e destinano risorse economiche per valorizzare e promuovere Benevento, il Sannio, le tradizioni agroalimentari locali e il paesaggio di pregio delle Colline Beneventane sia ai fini ambientali, puntando quindi sulla qualità del paesaggio, ma anche e soprattutto a fini turistici del turismo agroalimentare e rurale, obiettivi che verrebbero sensibilmente compromessi, se non addirittura vanificati, da tale realizzazione di dimensioni esorbitante, derivandone nocimento per operatori turistici e della ricezione ed accoglienza, e dell'indotto correlato;

Considerato in particolare che:

- L'area in questione secondo la Carta dell'Uso del Suolo Beneventano e ai sensi del DRD n.50/2011-DOC/DOCG della Regione Campania, rientra per l'intera estensione nella zona mappata "*Falanghina del Sannio Doc*" e più in generale nel territorio provinciale mappato "*Sannio DOC*";
- E' dalla stessa proponente evidenziato che l'intera area in questione è mappata DOC/DOCG e dunque specificatamente votata a tale destinazione; ed è un fatto che l'intera area delle Colline Beneventane si sia attestata a livello regionale e nazionale per la eccellente produzione di vini e oli di qualità e per le tradizioni agroalimentari locali, dando all'intero territorio tale qualificata connotazione di Sannio DOC, e non si considera sufficientemente motivata la scelta del proponente di utilizzare 34 ha di terreno destinato a colture di pregio "*Falanghina del Sannio Doc*", sottraendolo a una riconosciuta destinazione fortemente perseguita dalle politiche di qualificazione dell'ambiente e del territorio che le amministrazioni locali hanno negli anni realizzato, ditalchè si evince non affatto indagata la opportunità di realizzare altrove il parco fotovoltaico, prediligendo superfici dell'edificato ed aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, come peraltro previsto espressamente dal PNIEC 2020 (Piano Energia e Clima) italiano trasmesso alla UE dallo stato Italiano che premette che: *Per il raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario non solo stimolare nuova produzione, ma anche preservare quella esistente e anzi, laddove possibile, incrementarla promuovendo il revamping e repowering di impianti. In particolare, l'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo.*

Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi. **Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell'edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi,** la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, **in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del**

patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo ambito, si considereranno adeguatamente le dislocazioni territoriali degli impianti esistenti, le disponibilità delle risorse primarie rinnovabili, la dislocazione della domanda, i vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

In definitiva

considerato l'abnorme dimensione dell'impianto in progetto, le caratteristiche dello stesso, e la proposta di localizzazione a ridosso della antica città di Benevento, su area destinata a colture di pregio DOC/DOCG in palese variante alla destinazione impressa dagli strumenti vigenti di Governo del Territorio Comunali e Provinciali, visti gli interessi molteplici compromessi, le carenze innanzi dettagliatamente descritte, in particolare non è eseguita una necessaria indagine, concreta ed appropriata, circa la opportunità di realizzare il parco fotovoltaico su superfici dell'edificato o aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, piuttosto che in zona agricola per colture di pregio mappata DOC/DOCG, e dato atto che tutte le normative in materia indicano espressamente di privilegiare altri tipi di soluzioni, **è da ritenere che il progetto è proposto senza la osservazione dei criteri fissati dalla norma e la ubicazione proposta non risulti ragionevole ed opportuna.**


Benevento li 29.01.2021

Si allega alla presente :

-Armstrong_2016_Environ_Res_Lett_11_074016

Il Responsabile di P.O./Responsabile del Servizio

arch. Elisabetta C...



Il Supporto specialistico società in house Sannio Europa scpa

arch. Samantha Calandrelli

